



Esercito ed emigrazione

I cittadini residenti all'estero ed il nuovo ordinamento militare

1. Prima della conflagrazione mondiale era ancora diffuso e prevalente fra i tecnici e gli esperti il concetto che, compatibilmente con le esigenze imprescindibili della pubblica finanza e con l'interesse di non turbare oltre certi limiti il libero svolgersi della vita sociale del paese, la lunga permanenza sotto le insegne fosse condizione essenziale per addestrare gli uomini all'uso delle armi più perfette e per trasfondere in essi lo spirito di disciplina e le qualità morali necessarie per porli in grado di sostenere con successo la più difficile prova nel momento del supremo bisogno. Ma quel supposto teorico, a cui già le tradizioni italiane opponevano un'eloquente contraria esperienza, ha dovuto cedere di fronte alla esperienza decisiva della recente guerra, durante la quale una intensiva educazione militare impartita con cura nel breve volgere di poche settimane è stata sufficiente per fare di ogni cittadino un magnifico soldato. Si comprende quindi come attraverso questa mirabile prova si sia venuta sempre più diffondendo la convinzione, che, se l'accorrere in difesa della patria in pericolo costituisce, più che un obbligo giuridico, un dovere morale sorgente da generoso impulso dell'animo di ogni cittadino, la permanenza alle armi in tempo di pace è un sacrificio che lo Stato deve studiarci di rendere per quanto è possibile meno gravoso, sia per non sottrarre, oltre il tempo strettamente necessario, al lavoro produttivo ed alle diverse manifestazioni dell'attività sociale le più giovani e fattive energie, sia per non imporre nuovi ed insopportabili oneri alla tanto stremata pubblica finanza. A questo superiore principio, che può riassumersi nella formula di conseguire il massimo rendimento col minimo dispendio e spreco delle forze, si è precisamente ispirato il R. Decreto 20 aprile 1920 n. 452, che ha introdotto sostanziali modificazioni al testo unico della legge

sul reclutamento, tracciando le linee di un concreto programma per l'avviamento del paese verso l'ideale della nazione armata.

2. In omaggio al principio sovraenunciato, il nuovo sistema ha anzitutto attuato la ferma di otto mesi per la grandissima maggioranza dei cittadini, e quella di tre mesi per coloro che si trovano in particolari condizioni, le quali sono sostanzialmente quelle che davano fin qui diritto alla 2^a e alla 3^a categoria (1); ha inoltre esteso a tutti i cittadini l'obbligo di servire la patria, essendo abolito ogni privilegio o speciale beneficio (2). « Ciascuno, dice la relazione che accompagna il R. Decreto in esame, deve contribuire alla difesa nazionale in ragione delle sue stesse attitudini; tutti i validi come combattenti, i meno validi come se-

(1) Art. 7: La durata della ferma di leva è di otto mesi; essa decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

Ai sensi del successivo art. 8, la riduzione della ferma a tre mesi, per decisione del Consiglio di leva, spetta all'iscritto, il quale si trovi in una delle seguenti condizioni:

1° figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che sia inabile a lavoro proficuo, o dichiarato assente con sentenza definitiva a termini del codice civile, o detenuto in luogo di pena e debba rimanervi per altri dodici anni;

2° figlio di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

3° figlio unico di madre vedova o primogenito di madre vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

4° nipote unico di avo che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

5° primogenito di orfani di padre e di madre che non abbia fratello maggiore di 16 anni;

7° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre nubili o vedove senza figli maggiori di 16 anni;

8° ultimo nato di orfani di padre e di madre che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia, o perchè inabili, o perchè assenti dichiarati tali con sentenza definitiva, o perchè detenuti in luogo di pena e debbano rimanervi per altri dodici anni. Per il successivo art. 9 la riduzione della ferma a tre mesi spetta anche all'iscritto che abbia un fratello consanguineo o morto (sotto le armi, in congedo o in riforma) per ferite od infermità contratte a causa di servizio ovvero mutilato e pensionato per ferite riportate a cause di servizio, purchè però nessun altro fratello vivente ancora vincolato al servizio militare abbia fruito di tale riduzione di ferma o abbia conseguito in base alla legge precedente l'assegnazione o il passaggio alla 2^a alla 3^a categoria.

(2) Art. 4: Gli iseritti che concorrono alla leva di terra e sono riconosciuti idonei al servizio militare sono tutti arruolati in una sola categoria.

Per il successivo art. 14 sono abolite la 2^a e la 3^a categoria, come pure sono aboliti il volontariato di un anno e le surrogazioni di fratello.

dentari (1); i più colti come quadri; tutti gli altri ripartiti fra le varie armi, in guisa da sfruttare nel miglior modo le cognizioni da essi apprese nel mestiere esercitato nella vita civile».

Sono questi i criteri fondamentali cui si ispirano le nuove disposizioni sul reclutamento. Essi, oltre a rispondere ad un concetto di sicura democrazia e di equità sociale, portano in sé le tracce di modificazioni suggerite dallo sviluppo assunto in questi ultimi tempi dagli studi militari e dall'arte della guerra, in guisa da fare dell'esercito un organismo, che, pur essendo in armonia con le alte finalità per le quali è istituito, risente dell'influenza decisiva esercitata dalle condizioni generali economiche e politiche del paese.

3. Il R. Decreto in esame non contiene alcuna disposizione speciale che in particolar modo si riferisca agli italiani viventi fuori i confini della patria, e che sono tuttora vincolati ad obblighi di servizio militare; sicchè nel silenzio della legge debbono intendersi senz'altro estese anche ad essi le nuove norme per il reclutamento. Qui però conviene domandarsi: fino a qual punto queste sono conciliabili coi principii che regolano il servizio della leva all'estero? E in rapporto al nuovo sistema hanno più ragione d'essere alcuni istituti speciali creati per gli iscritti di leva residenti all'estero? Come è facile scorgere, la questione presenta uno speciale interesse; onde non sarà superfluo farne oggetto di accurato esame, nella speranza di giungere a conclusioni fondate, cui potranno offrire basi sicure i risultati di indagini condotte con criteri di serena obbiettività. A tal fine è opportuno fare an-

(1) Dispone infatti l'art. 5 che sono arruolati nel R. Esercito, ma con destinazione a servizi sedentari, coloro che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 58 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento e per ragioni di età non possono più essere mandati rivedibili ad un'altra leva, e coloro che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare specificate espressamente in apposito elenco da approvarsi con decreto Reale.

La norma contenuta nella prima parte del citato art. 5 resta chiarita sol che si ponga in relazione col disposto dell'art. 58 del T. U. della legge sul reclutamento. Ai sensi di quest'ultimo articolo gli iscritti i quali risultino di debole costituzioni o affetti da infermità presunte sanabili, sono rimandati alla prima successiva leva e da questa, occorrendo, alla leva seguente; ma scorso questo periodo ove risultino affetti dalla stessa infermità, sono riformati. Per il disposto dell'art. 5 in esame invece, gli iscritti in parola non sono, quando sia per loro trascorso il periodo della rivedibilità, riformati, ma arruolati con destinazione a servizi sedentari.

zitutto un rapido e breve cenno dei principii fondamentali che regolano questa materia.

4. Fra i vari problemi, che il fenomeno dell'emigrazione ha creato per l'Italia, uno dei più complessi, cui occorreva rivolgere ogni più sollecita cura, era quello di determinare e di disciplinare i rapporti fra l'ordinamento del servizio militare e le situazioni di fatto derivanti dall'emigrazione, in guisa che dall'esodo di tante vitali energie non derivasse danno e perturbamento alla costituzione delle nostre forze militari. A ciò provvede l'art. 33 della legge 31 gennaio 1901 n. 23, col quale mentre fu mantenuto integro il principio del servizio militare obbligatorio per tutti i cittadini, anche se residenti fuori del Regno, fu attuata una serie di riforme prudenti ed insieme liberali, per rendere più agevole ai giovani vincolati al servizio militare e residenti all'estero l'adempimento degli obblighi relativi, nell'intento di conciliare le esigenze più vaste ed indeclinabili dell'esercito con quelle particolari ma non trascurabili degli individui. Di fronte poi all'affermarsi di sempre nuovi ripetuti voti, il legislatore fu indotto ad adottare nuove provvidenze ispirate a criteri della maggiore liberalità con la legge 17 luglio 1910 n. 538. (1)

(1) L'art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 538, ha modificato l'art. 33 della legge 1901, disponendo:

« Il servizio della leva all'estero è affidato alle R. Autorità diplomatiche e consolari e si svolgerà con le norme seguenti:

1° Gli iscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la R. Legazione o il R. Consolato più vicino, e, secondo il risultato di questa visita, vengono arruolati nella categoria che loro spetta, e mandati rivedibili o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti.

2° Gli iscritti nati e residenti all'estero, o espatriati, prima di aver compiuto il sedicesimo anno di età in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arruolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, finchè duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovano di rimpatriare in tempo utile.

3° I militari di cui al numero precedente, rientrando nel Regno prima di aver compiuto il 32° anno di età, devono immediatamente darne notificazione al distretto militare e presentarsi per compiere i loro obblighi di servizio militare. Contravvenendo a queste prescrizioni sono dichiarati disertori.

I detti militari, però, che siano nati e residenti in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, saranno esentati dal-

5. Per l'applicazione delle norme legislative vigenti sulla leva all'estero, il Ministero della Guerra ha emanato un'apposita *Istruzione* (1) di cui, per la completa trattazione dell'argomento, è utile riassumere i principi essenziali.

La leva all'estero si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Gli iscritti residenti all'estero, indipendentemente da apposito precetto, hanno l'obbligo di presentarsi all'Ufficio diplomatico o consolare nella cui giurisdizione risiedono, per regolare la loro posizione di leva. Essi hanno un periodo di tempo abbastanza lungo per ottemperare a quest'obbligo, giacchè possono presentarsi o al console dal 1° gennaio al 31 agosto dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, o al Consiglio di leva nel Regno fino al successivo giorno 1° dicembre, data questa in cui dovrebbero costituirsi alle armi se fossero arruolati in 1ª categoria. Soltanto nel caso che siano inabili, o che, essendo abili, abbiano diritto alla dispensa provvisoria dal servizio o al-

l'obbligo di compiere la ferma, quando provino di aver prestato nel paese di nascita un periodo di effettivo servizio sotto le armi nell'esercito regolare. Essi potranno, però, essere chiamati alle armi con una classe di 2ª categoria, se ciò sia ritenuto necessario per completare la loro istruzione militare in conformità cogli ordinamenti del R. Esercito.

4° I militari ammessi alla dispensa provvisoria possono, in casi eccezionali, ottenere dalle R. Autorità diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ai due mesi. Il Ministro della Guerra potrà, caso per caso e secondo le norme del regolamento, prolungare la permanenza nel Regno di coloro che comprovino di compiere un regolare corso di studi.

5° Gli iscritti stati ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace i quali rientreranno nel Regno dopo di aver compiuto il 32° anno di età, saranno dispensati dal compiere la ferma. Essi però saranno iscritti alla milizia territoriale con la rispettiva classe di leva e dovranno rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima.

6° Il regolamento determinerà i casi in cui gli iscritti di leva non contemplati nel precedente n. 2 possono, se arruolati in prima categoria, essere di anno in anno, autorizzati, per motivi di riconosciuta importanza, a ritardare la loro presentazione alle armi, non oltre però il 1° dicembre dell'anno in cui compiono il 25° anno di età.

7° Gli iscritti residenti all'estero, che sono arruolati nella 2ª categoria, sono dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi per istruzione, fino a che duri la loro residenza all'estero.

Rientrando in Italia prima di aver compiuto il 32° anno di età, essi sono obbligati a presentarsi alle armi con gli uomini di 2ª categoria chiamati per istruzione immediatamente dopo il loro arrivo dall'estero.

Rientrando in Italia dopo la detta età, essi sono dispensati dal presentarsi alle armi come sopra, ma sono ascritti alla milizia territoriale con la rispettiva classe di leva e devono rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima ».

(1) V. *Istruzione per il servizio della leva all'estero* (ed. 1913).

l'assegnazione alla 2^a o alla 3^a categoria, possono essere ammessi a regolare la loro posizione di leva all'estero anche dopo il 31 agosto. I consoli definiscono direttamente la posizione degli iscritti, per quanto concerne la riforma, la rivedibilità, l'arruolamento in 1^a categoria e le dilazioni a presentarsi alle armi. Le decisioni di assegnazione alla 2^a o alla 3^a categoria, essendo l'effetto della facoltà di dichiarare un diritto, sono deferite alla esclusiva competenza dei Consigli di leva, che per legge hanno anche funzioni giurisdizionali, e sono perciò sottratte a quella dei Consoli, le cui attribuzioni sono di carattere essenzialmente amministrativo.

Poichè le spese per le visite mediche sono per legge a carico degli interessati e spesso in alcuni paesi sono rilevanti, così, per risparmiare loro, nei limiti del possibile quest'onere finanziario, è stabilito che nelle località toccate da navi della R. Marina o da piroscafi in servizio di emigrazione, i medici della R. Marina o del R. Esercito, che vi sono imbarcati, debbono eseguire gratuitamente le visite degli iscritti. Inoltre se questi si ritengono idonei al servizio militare, e non possono essere visitati gratuitamente, hanno facoltà di farsi arruolare senza sperimentare la visita medica. I Consoli possono riformare senza intervento del perito sanitario gli iscritti affetti da infermità evidenti e che possono essere riconosciute insanabili anche da persone estranee all'arte medica. Oltre a ciò gli iscritti residenti in località ove siano disagiate e molto costose le comunicazioni con la sede dell'Ufficio diplomatico o consolare, possono, quando si ritengano inabili al servizio militare, far presente per lettera al Console questa circostanza, per essere rimandati di leva in leva fino a quando non sia scorso il periodo di rivedibilità, e cioè fino alla seconda leva successiva a quella cui appartengono per ragioni di età.

Gl'iscritti nati e residenti all'estero e espatriati prima di aver compiuto il 16° anno di età in paesi transoceanici, quando siano arruolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi finchè duri la loro residenza all'estero. In casi eccezionali possono ottenere dal Console il permesso di rientrare in Italia per un periodo di due mesi, prorogabile in caso di assoluta necessità di altri quattro mesi. Se però vengono a stabilirsi nel Regno prima di aver compiuto il 32° anno, sono obbligati a com-

piere la ferma sotto le armi: rimpatriando invece definitivamente dopo il 32° anno, sono dispensati dal compiere la ferma, ma sono iscritti alla milizia territoriale con la rispettiva classe di leva e debbono rispondere alle eventuali chiamate di essa.

I militari dispensati provvisoriamente dal servizio per essere nati e residenti in paesi, ove per fatto della nascita sia loro imposta la cittadinanza locale, se vengono a stabilirsi in Italia, sono esentati dall'obbligo di compiere la ferma, quando provino di aver prestato nell'esercito regolare, del paese di nascita, un periodo di effettivo servizio sotto le armi.

Gli iscritti arruolati in 1ª categoria che non abbiano diritto alla dispensa provvisoria dal servizio debbono presentarsi alle armi nel Regno il 1° dicembre dell'anno in cui ha avuto luogo il loro arruolamento. Tuttavia, se si siano recati all'estero prima di aver compiuto il 18° anno ed abbiano necessità di rimanervi per ragione di studio, o per imparare un mestiere o una professione o per condurre uno stabilimento agricolo o industriale o commerciale di loro proprietà, o per assistere qualche persona di famiglia gravemente inferma, essi possono essere di anno in anno autorizzati dal Console a ritardare la loro presentazione alle armi fino al 1° dicembre dell'anno in cui compiono il 25° di loro età.

Gli iscritti che dopo essere stati arruolati all'estero, siano divenuti inabili al servizio militare, possono chiedere di essere ammessi a nuova visita presso il Consolato per essere proposti, se inabili, a rassegna, senza obbligo di rientrare nel Regno.

Al fine di esonerare dalle molestie di un procedimento penale i numerosi emigranti che incorrono nella renitenza per ignoranza delle disposizioni che avrebbero loro consentito di definire la loro posizione di leva senza obbligo di ritornare in Italia, la nota di renitenza è cancellata in via amministrativa per coloro che siano inabili al servizio, o che, essendo abili, abbiano diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, o alla dispensa provvisoria dal servizio.

6. Tracciate così le somme linee dell'attuale ordinamento del servizio della leva all'estero, prima di esaminare se e quali sostanziali modificazioni sia, a nostro avviso, il caso di apportare ad esso per porlo in armonia coi nuovi principii che regolano

il reclutamento dell'esercito, è opportuno fare una breve indagine per stabilire se le liberali agevolazioni concesse dalla legge sull'emigrazione, per l'adempimento degli obblighi coscrizionali da parte degli espatriati, abbiano negli effetti ultimi corrisposto alle legittime aspettative del legislatore. Invero non si hanno elementi statistici sicuri, nel difetto dei principali mezzi di rilevazione dei dati relativi, per precisare nella sua vera entità il numero dei renitenti e disertori all'estero; ma da calcoli approssimativi compiuti durante la nostra guerra si può desumere che quel numero nella valutazione più ristretta, va oltre mezzo milione. Questa cifra enunciata, come è naturale, con tutte le implicite cautele e riserve suggerite dalla indeterminatezza degli elementi che concorrono a costituirla, è per se stessa troppo eloquente per dimostrare la gravità di una situazione incresciosa creata all'Italia dall'imponenza del fenomeno emigratorio. E se l'efficacia delle norme del reclutamento deve essere giudicata alla stregua degli effetti utili che si conseguono in rapporto all'organizzazione fin dal tempo di pace delle forze di un paese per averle preparate e pronte in caso di guerra, è evidente che le disposizioni in esame hanno in gran parte fallito al loro scopo tanto immediato che mediato. Esse infatti non sono valse a frenare fin dal tempo di pace il continuo aumento dei renitenti all'estero, come si può desumere dalle relazioni annuali sulla leva pubblicate prima della guerra dall'amministrazione militare, giacchè la percentuale dei renitenti sul numero complessivo degli iscritti nelle liste di leva è progressivamente salita da 6.97 quale fu nel 1900, ossia nell'ultima leva anteriore all'applicazione della legge sull'emigrazione del 1901, al 7.38, 7.62, 7.65, 8.35, 8.56, 8.74, 8.91, 9.57, 10.30 e 10.11, nelle leve successive fino a quella sulla classe 1892 (anno 1912). Nè è da ritenere che tale aumento sia proporzionato all'incremento annuale dell'emigrazione italiana, giacchè la percentuale dei renitenti ha mantenuto quasi costante la sua curva ascensionale anche negli anni dal 1908 al 1911, in cui l'emigrazione per un complesso di cause, che qui è superfluo indagare, ebbe a subire una diminuzione in rapporto agli anni precedenti. Quest'aumento poi si è verificato in più sensibile misura nei mancanti alla chiamata alle armi; il che non deve sorprendere, sol che si tenga conto della speciale condizione nella

quale sono venuti a trovarsi i nostri cittadini all'estero per effetto delle disposizioni finora vigenti in materia di servizio militare. Questi nazionali, quando, riconosciuti abili, si videro costretti a rientrare nel Regno per compiere la ferma di due anni, o eccezionalmente di uno se già rivedibili, si debbono essere trovati nell'assillante alternativa o di abbandonare per un così lungo tempo, le famiglie, i beni, le occupazioni, tutto ciò che erano riusciti ad acquistare con aspra fatica, o di sottrarsi a quest'obbligo per non rompere ad un tratto, senza speranza di poterle in seguito riallacciare, le relazioni di affari intraprese con grandi stenti nella nuova residenza. Data la gravità del sacrificio imposto, non è da meravigliarsi se l'interesse individuale familiare ed economico abbia agito come motivo opposto e prevalente al sentimento del dovere, la cui forza morale non può essere compresa e sufficientemente valutata dalla coscienza poco evoluta delle masse lavoratrici emigrate. E poichè d'altra parte l'osservanza di quel dovere non può essere coattivamente imposta, ma deve, per imprescindibili condizioni di fatto, essere rimessa alla spontaneità del sentimento individuale, è comprensibile, se non giuridicamente giustificabile, che la maggior parte degli emigrati abbiano finora preferito di non allontanarsi per un lungo periodo di tempo dalla nuova sede per venire in Italia a prestare servizio militare, nella persuasione che a tanta distanza dalla madre patria, le sanzioni penali comminate pei reati di renitenza e di diserzione sono destinate a rimanere prive di effetti immediati. L'esistenza però di queste sanzioni, sia pure allo stato di semplice minaccia, fa svanire in questi nazionali il desiderio e la speranza del ritorno al natio loco; sicchè essi, vedendosi in tal modo contesa la via del rimpatrio, finiscono un po' per volta per cancellare dal cuore e dalla mente le memorie e gli affetti antichi, e per assimilarsi intellettualmente e moralmente alla popolazione dei paesi che li ospitano. Già le tradizioni e i vincoli con la patria d'origine non erano molto saldi nel loro animo, o per lo meno non erano tali da agire più efficacemente dei vincoli e delle tradizioni che sotto tutti i cieli tengono stretto ogni essere umano al luogo in cui si consuma la sua quotidiana fatica.

Non è quindi da meravigliarsi se, per il concorso di tanti elementi negativi, i nostri emigranti siano indotti, nella debolezza della loro ignoranza e delle loro passioni, ad assumere un atteggiamento quasi ostile all'Italia, ed a rompere ogni ulteriore rapporto con essa, sia richiamando le famiglie tuttora residenti nel Regno, sia sospendendo l'invio delle ingenti somme che ogni anno vi affluiscono sotto forma di rimesse. Sicchè l'avere imposto, in generale ai nostri nazionali all'estero la prestazione del servizio militare nella stessa misura di tempo alla quale sono vincolati i residenti nel Regno, è stata una delle cause, e non certo la più trascurabile, per cui tante vitali energie sono andate nel tempo e nello spazio inutilmente smarrite e disperse.

7. Per ovviare al grave inconveniente molti furono in passato i voti emessi dalle nostre colonie di emigrazione, invocanti una maggiore liberalità della legge fino al punto da sopprimere completamente o quasi l'obbligo del servizio militare, specialmente per i nati all'estero, e per coloro che sotto l'impulso di nuove leggi e la pressione di interessi nuovi, sono costretti ad assumere la cittadinanza del paese che li accoglie. Quei voti ebbero autorevoli interpreti e strenui sostenitori nel Congresso degli italiani all'estero tenutisi a Roma nel 1908 e nel 1911, ma non furono secondati (1), se non nel solo temperamento proposto e portato al servizio militare dall'art. 33 n. 3 della legge 17 luglio 1910

(1) In rapporto all'esenzione assoluta da qualsiasi obbligo di leva che il Congresso degli Italiani all'estero invocava per nazionali nati e domiciliati fuori del Regno, riteniamo utile di riportare qui di seguito il giudizio espresso in quel tempo da un autorevole scrittore che di queste questioni si è sempre occupato con speciale competenza:

«... essa si risolverebbe in una deroga formale al principio del servizio militare obbligatorio per tutti i cittadini. Del pregiudizio che la effettiva presentazione alle armi possa recare a quei giovani la nostra legislazione non può e non deve preoccuparsi se non in quanto mantengono la loro residenza all'estero, e le supreme esigenze della patria non richiedono il loro concorso, perchè se si entrasse in diverso ordine di idee, non vi sarebbe ragione di trascurare gli analoghi interessi dei cittadini residenti nel Regno, i quali sarebbero anzi meritevoli di maggiori riguardi dal momento che oltre all'adempimento di tutti gli obblighi militari, sono anche soggetti agli altri tributi, a cui invece si sottraggono, pur godendo della protezione del nostro Governo, i cittadini residenti all'estero». (Dottor ANDREA ZENDRINI: *L'Esercito e l'emigrazione*, nella *Rivista Militare Italiana*, 1910).

n. 538, giusta il quale gli ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio, che siano nati e residenti in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, sono esentati dall'obbligo di compiere la ferma, anche se rientrano nel Regno prima di aver compiuto il 32° anno di età, quando provino di aver prestato nel paese di nascita un periodo di effettivo servizio sotto le armi nell'esercito regolare. Del resto la legge 13 giugno 1912 n. 555, che regola l'istituto della cittadinanza, mentre nel disciplinare tale materia, ha tenuto in gran parte conto delle conclusioni di quei congressi, ha però di massima riconfermato, malgrado le opposte tendenze, il principio del nostro codice, che, cioè, la perdita della cittadinanza non esime dall'obbligo del servizio militare.

Nell'attuale momento peraltro, in vista forse del parziale insuccesso della nostra mobilitazione all'estero durante la guerra mondiale, alcuni sostengono che gli emigranti finchè risiedono all'estero dovrebbero essere esentati dalla prestazione del servizio militare, a cui dovrebbero essere vincolati soltanto nel caso che spontaneamente rientrassero nel Regno prima di aver raggiunto un certo limite di età. I fautori di questa politica ultraliberale, rilevano che l'obbligatorietà del servizio militare, mantenuta nelle sue linee generali inalterata anche in rapporto a coloro che risiedono fuori d'Italia, ha finora avuto il deleterio effetto di allontanare sempre più dalla patria i giovani emigrati e d'indurre costoro a rinunciare alla cittadinanza d'origine per acquistare quella straniera; così alla perdita del soldato si aggiunge la perdita del cittadino con incalcolabile danno del nostro paese, che risente il grave disagio morale di avere all'estero una percentuale di renitenti e disertori sempre più elevata.

8. Sembra che questo trattamento di eccessivo favore, sia da evitarsi. A prescindere dalla considerazione che potrebbe risolversi in un ulteriore pericoloso eccitamento all'emigrazione dei giovani, è evidente che per effetto di esso non soltanto resterebbe vulnerato il principio del servizio militare obbligatorio per tutti i cittadini, ma si creerebbe un ingiustificato privilegio che, mettendo a fronte, con danno sicuro della disciplina e del sentimento morale, chi nel Regno compie il proprio dovere e veste l'uniforme

del soldato, con chi, pur essendo cittadino italiano, resta esente da ogni onere militare, menomerebbe il prestigio e l'autorità dello Stato italiano. Nè crediamo che questa tendenza possa essere giustificata dalla preoccupazione di evitare al nostro paese il grave danno morale derivantegli dal triste fenomeno della renitenza e diserzione all'estero, che, in special modo, durante l'ultima guerra, ha assunto proporzioni così vaste ed impressionanti. Non è nostro proposito di portare alcuna attenuazione alla colpa di quei nazionali che nel momento della necessità suprema non hanno risposto all'appello della Patria; tuttavia riteniamo che, avuto riguardo alle complesse circostanze che hanno contribuito a determinare questa incresciosa situazione, si debba essere tratti al giudizio che quel fenomeno non sia da ascrivere soltanto a responsabilità individuali, ma anche a responsabilità collettive, e in molti casi a causa di forza maggiore. Infatti fra queste molteplici cause, oltre i motivi di ordine familiare ed economico, è da annoverare il difetto dei mezzi di trasporto, la deficiente organizzazione dei servizi statali della mobilitazione all'estero, la non esatta percezione, nell'emanare le norme per il richiamo alle armi dei militari, della fondamentale diversità di condizione di coloro che si trovavano fuori del territorio dello Stato, in rapporto ai quali sarebbe stato necessario di seguire criteri ben differenti da quelli adottati per i residenti nel Regno. Soprattutto è mancata fin dal tempo di pace un'adeguata preparazione morale delle nostre colonie.

9. Ora non v'è chi non veda come sia necessario battere altra via con fermezza di proposito e con ampia visione dell'interesse collettivo, se si vuole che questa Italia vagante e diffusa per il mondo, continui ad essere una forza materiale e morale per la patria, e che da ogni parte ove vive e si agita la nostra stirpe, sorga una nuova e feconda cooperazione che permetta più agevolmente e con mutuo beneficio, di raggiungere gli obiettivi comuni.

A tale scopo occorre esaminare se in particolar modo la prestazione del servizio militare, che fino a questo momento, per la sua estensione e le sue modalità, ha assunto, come abbiamo già visto, carattere di onere gravoso, possa, da fattore repulsivo, convertirsi in mezzo efficace e potente per avvincere sempre più alla

patria i nazionali residenti all'estero. E nostra opinione che questo fine possa essere raggiunto mediante opportuno adattamento e sviluppo delle attenuazioni e facilitazioni già esistenti, razionalmente coordinate coi concetti fondamentali cui si è ispirato il R. Decreto che disciplina la materia del reclutamento.

Anzitutto, per il diritto e per l'interesse che lo Stato ha di esigere da tutti i cittadini le prestazioni morali e materiali, specialmente di carattere militare, che sono necessarie per la stessa sua autoconservazione, e in omaggio anche al principio di eguaglianza sociale, l'obbligo di servire la patria deve in via di massima essere mantenuto integro anche in rapporto a coloro che si sono trasferiti all'estero. Peraltro per superare le difficoltà che finora si sono opposte al loro rimpatrio, si rende, a nostro avviso, indispensabile di introdurre nuove e liberali riforme nel complesso delle disposizioni vigenti. Potrebbero, tali riforme, essere le seguenti:

a) *estensione a tutti gli italiani all'estero della ferma ridotta di tre mesi*, che per gli articoli 8 e 9 del succitato R. Decreto oggi spetta soltanto ai cittadini che si trovano in particolari condizioni di famiglia. Esiste già analogia di ragioni familiari ed economiche per giustificare l'invocata estensione di questo beneficio a tutte le reclute residenti all'estero. Ad ogni modo questo periodo di tempo, che l'esperienza fatta durante la guerra ha dimostrato essere sufficiente per fare di ogni uomo un buon soldato, deve essere ritenuto bastevole per gli ardimentosi, che, vagando per il mondo, hanno dovuto affinare l'ingegno e temprare le proprie energie per essere meglio preparati alle battaglie della vita.

b) *autorizzazione a tutti di presentarsi alle armi non in epoca fissa, ma entro un certo numero di anni*, e nel periodo di tempo che gli interessati riterranno più conveniente di potere, senza grave pregiudizio, abbandonare momentaneamente i propri affari ed interessi. La proroga alla presentazione alle armi è già prevista dal n. 6 dell'art. 33 della legge 17 luglio 1910 n. 538, e per determinati casi, sebbene in limiti più ristretti, è ora concessa, per il disposto dell'art. 10 del R. Decreto del 20 aprile scorso, anche ai militari residenti nel Regno. Dovrebbe d'ora in poi es-

sere estesa senza alcuna limitazione a tutti quelli residenti all'estero fino all'anno in cui compiono il 25° e anche il 26° anno di età.

c) *concessione dei mezzi di viaggio per il rimpatrio gratuito.* Prima della guerra, l'esiguità dei fondi stanziati in bilancio per tale scopo, aveva imposto all'amministrazione militare di limitare la concessione dei mezzi di rimpatrio ai soli indigenti arruolati in 1ª categoria e non aventi diritto alla dispensa provvisoria. Durante la guerra poi, per evidenti ragioni di ordine morale, lo Stato si è assunto l'onere finanziario del trasporto dei richiamati alle armi residenti all'estero. Sicchè ormai non sarebbe più possibile ritornare all'antico, nè sarebbe conveniente, giacchè ci sembra che la concessione dei mezzi di viaggio, combinata con le agevolazioni di cui alle lettere precedenti, debba essere una efficace spinta per i nostri emigrati a venire in Italia in un momento qualunque a loro più comodo, sia per assolvere un dovere verso la patria, e sia per venire a rivedere il paese d'origine.

d) *abolizione della dispensa provvisoria dal servizio.* Questo istituto speciale si fonda sulla presunzione che i nati in qualsiasi paese straniero o gli espatriati in paesi transoceanici, prima di compiere il 16° anno di età, abbiano avuto modo di costituire il centro dei loro affari nel luogo che li ospita, di guisa chè se ad essi fosse imposto l'obbligo di interrompere l'esplicazione della loro proficua attività all'estero per venire in Italia a compirvi la lunga ferma cui erano finora vincolati tutti gli altri cittadini, sarebbero messi nella dura necessità di non osservarlo, ed incorrendo per tale fatto nei rigori della legge, sarebbero costretti a troncane ogni ulteriore rapporto col nostro paese. In sostanza i motivi che hanno indotto il legislatore a concedere a questi cittadini la dispensa dalla prestazione del servizio militare sono quelli d'ordine generale dianzi posti in rilievo, e che, a nostro modo di vedere, inducono la maggior parte degli emigrati in genere a non presentarsi alle armi. A questo inconveniente si tende di ovviare con le proposte di cui sopra; accettando le quali, viene a mancare ogni giustificazione per la sussistenza della dispensa provvisoria. Si ponga, ad ogni modo mente che trattasi di un diritto di esenzione di carattere eccezionale, che non ha più la sua ragione d'essere dopo che il R. Decreto del 20 aprile scorso.

nel proclamare l'obbligo generale per tutti i cittadini di servire la patria, ha abolito ogni privilegio o beneficio speciale, e perfino la 2^a e 3^a categoria.

A particolari esigenze potrà essere provveduto con speciali rimedi, che potrebbero ricollegarsi ad alcuni istituti del nostro ordinamento militare sorti sotto la pressione di imprescindibili necessità nel momento più critico.

Durante la guerra infatti sono stati dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi i militari residenti in alcune regioni, avuto riguardo alla grande distanza di queste, alle difficoltà dei mezzi di trasporto ed alle ingenti spese che sarebbero occorse per il viaggio di rimpatrio. Le norme regolamentari potrebbero consentire tali eccezioni, che, per il limitato numero di casi a cui potrebbero riferirsi, non infirmerebbero il principio generale dell'obbligatorietà del servizio militare per tutti i cittadini anche se residenti fuori del Regno.

10. Senza fare una più minuziosa analisi, che può portare ad una frammentarietà non raccomandabile di provvedimenti, sono questi i concetti fondamentali, cui, a nostro avviso, dovrebbe ispirarsi il nuovo sistema della leva all'estero.

Ci sembra che per rendere più intimi e fecondi i legami della madre patria con le sue libere colonie, sia indispensabile introdurre queste nuove e liberali riforme nelle disposizioni vigenti per il servizio militare degli italiani all'estero, in guisa che l'adempiimento dell'obbligo relativo non abbia più carattere di insopportabile sacrificio, ma, opportunamente ridotto e facilitato, diventi per essi un'attrattiva per visitare l'Italia. Quanti sono vissuti all'estero sono concordi nell'affermare che in generale l'emigrato sente in sé ravvivarsi sotto ogni cielo il sogno del cielo d'Italia, ed ha quasi sempre nel fondo del cuore una silenziosa speranza di ritornare, una segreta nostalgia della patria; e la prova di questo particolare stato d'animo si ha attraverso il flusso e riflusso di uomini che partono e che ritornano dopo varia fortuna a distanza di anni. Or sono questi i germi che vogliono essere fecondati; soprattutto si deve contribuire con ogni mezzo per mantenere viva nei cuori di quanti, spinti dal bisogno corrono la terra, l'aspirazione di venire a rivedere la pietra sotto cui ri-

posano gli antenati o la donna che li allevò, e questa aspirazione può essere secondata e favorita mediante le facilitazioni e le attenuazioni dinazi proposte, per effetto delle quali il nazionale anzichè considerare l'obbligo di un così lieve servizio militare come un onere e come una ragione per tenersi lontano dall'Italia, ne approfitterà per visitare il paese da tempo abbandonato o non mai conosciuto. D'altra parte la breve permanenza alle armi varrà a scolpire nella psiche dell'individuo la dignità del servizio che rende e a ridestare in esso i caratteri intrinseci indefinibili, ma pur tanto preziosi, che costituiscono la genialità della razza, a ristabilire rapporti morali che il tempo e la distanza avevano attenuati, a rafforzare il sentimento nazionale attraverso il ricordo delle glorie passate e recenti della patria. Ond'è che quando i doveri della famiglia e del lavoro costringeranno questi cittadini un'altra volta a recarsi all'estero, essi porteranno ai fratelli lontani l'eco ancora palpitante e viva dei sentimenti di affetto che qui avranno provato. In tal modo si riuscirà a fondere in una salda compagine nazionale quanti vivono dentro e fuori il territorio dello Stato e sarà possibile di stabilire fra gli uni e gli altri una più densa rete d'interessi intellettuali, di scambi economici, di vicendevoles integrazione.

U. E. DE GREGORIO.